Dott. Alessandro Scilabra
NOTAIO
Corso Inghilterra, 45 - 10138 Torino
Tel. 011.4335154 - Fax 011.4349112
c.f. SCLLSN74L08L219G - P.IVA 08265770019

Firmato digitalmente da
ALESSANDRO SCILABRA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
TORINO:80083440018

Repertorio n. 17.766 Raccolta n. 9.172

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "MISSIONE MONTAGNA ODV"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di settembre (19/9/2023), in Torino, nel mio studio in corso Inghilterra n. 45, alle ore quindici.

Avanti me dottor Alessandro Scilabra, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

è presente il signor

VALENTINO (cognome) Marco (nome), nato a Torino il 18 luglio 1957, domiciliato presso la sede dell'associazione di cui infra, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione ODV denominata **"Missione Montagna ODV"**, con sede in Carignano, Frazione Brillante n. 41/A, codice fiscale 94081490016, associazione iscritta nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore in data 22 luglio 2022 - repertorio n. 40907.

REGISTRATO
a TORINO 2
il 20/09/2023
numero 39427
Serie 1T
Euro 200,00

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria della predetta associazione, convocata in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- richiesta della personalità giuridica e delibere conseguenti;
- adeguamento dell'articolo 1 dello statuto relativo alla denominazione;
- introduzione della possibilità di tenere le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo in modalità audio-video conferenza;
- modifica e coordinamento delle disposizioni statutarie in materia di esclusione degli associati;
- modifica dello statuto con eliminazione della regola di maggiore età per il diritto di voto degli associati (art. 9 par. C).

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di statuto e per designazione unanime dei presenti, il signor VALENTINO Marco, come sopra costituito, il quale

CONSTATA E DA' ATTO:

= che l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e statuto, mediante messaggio di posta elettronica inviato in data 31 agosto 2023;

= che sono presenti in proprio o per delega 26 (ventisei) di 33 (trentatre) associati e precisamente:

- esso medesimo, in proprio;

- Sisti Federica, nata a Torino il giorno 16 giugno 1991, in proprio;
- Lanzi Paolo, nato a Torino il giorno 11 settembre 1980, in proprio;
- Panero Serena, nata a Savigliano il giorno 22 maggio 1981, in proprio;
- Tosi Maria, nata a Torino il giorno 24 febbraio 2000, in proprio;
- Falciola Francesco, nato a Carmagnola il giorno 19 aprile 2002, in proprio;
- Del Peschio Jannick Zephir, nato a Torino il giorno 23 marzo 2004, in proprio;
- Peola Sascha, nato a Moncalieri il giorno 11 luglio 1999, in proprio;
- Godino Luca, nato a Torino il giorno 12 marzo 2003, in proprio;
- Dealbera Rinaldo, nato a Carignano il giorno 15 agosto 1966, in proprio;
- Bertoni Valentina, nata a Biella il giorno 14 maggio 1984, mediante delega scritta, già acquisita agli atti sociali, conferita alla signora Panero Serena;
- Maffucci Gabriele, nato a Monza il giorno 29 marzo 1986, mediante delega scritta, già acquisita agli atti sociali, conferita alla signora Panero Serena;
- Sisti Francesca, nata a Torino il giorno 28 dicembre 1993, mediante delega scritta, già acquisita agli atti sociali, conferita alla signora Panero Serena;
- Audino Andrea, nato a Casale Monferrato il giorno 7 maggio 1990, mediante delega scritta, già acquisita agli atti sociali, conferita alla signora Tosi Maria;
- Seno Maria, nata a Villamiroglio il giorno 18 maggio 1993, mediante delega scritta, già acquisita agli atti sociali, conferita alla signora Tosi Maria;
- Rizzolo Beatrice, nata a Chieri il giorno 15 dicembre 1999, mediante delega scritta, già acquisita agli atti sociali, conferita al signor Falciola Francesco;
- Tamietti Lorenzo, nato a Moncalieri il giorno 14 giugno 2003, mediante delega scritta, già acquisita agli atti sociali, conferita al signor Falciola Francesco;
- Moriondo Andrea, nato a Carmagnola il giorno 3 luglio 2003, mediante delega scritta, già acquisita atti agli sociali, conferita al signor Falciola Francesco;
- Rossi Manuele, nato a Torino il giorno 11 ottobre 1986, mediante delega scritta, già acquisita agli atti sociali, conferita al signor Del Peschio Jannick Zephir;
- Vazzoler Luciano, nato a Genova il giorno 4 gennaio 1965, mediante delega scritta, già acquisita agli atti sociali, conferita al signor Del Peschio Jannick Zephir;
- Nosenzo Erica, nata ad Asti il giorno 18 ottobre

1987, mediante delega scritta, già acquisita agli atti sociali, conferita al signor Peola Sascha;
- Nebbia Stefano Emanuele, nato ad Asti il giorno 26 agosto 1987, mediante delega scritta, già acquisita agli atti sociali, conferita al signor Peola Sascha;
- Bergero Sabina, nata a Carignano il giorno 17 aprile 1982, mediante delega scritta, già acquisita agli atti sociali, conferita al signor Dealbera Rinaldo;
- Fasano Emma, nata a Ivrea il giorno 27 gennaio 2003, mediante delega scritta, già acquisita agli atti sociali, conferita al signor Dealbera Rinaldo;
- Giardina Matteo, nato a Ciriè il giorno 9 gennaio 2004, mediante delega scritta, già acquisita agli atti sociali, conferita al signor Godino Luca;
- Ambroggio Emma, nata a Moncalieri il giorno 6 giugno 2002, mediante delega scritta, già acquisita agli atti sociali, conferita al signor Godino Luca;
= che per l'organo amministrativo sono presenti egli medesimo, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, la signora Sisti Federica, Vice Presidente, ed il signor Lanzi Paolo, Segretario e Tesoriere;
- che si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti, nonché della validità e regolarità delle deleghe;

DICHIARA

pertanto la presente assemblea straordinaria validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.
Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, espone all'assemblea che l'associazione è stata iscritta al Registro Unico del Terzo Settore a seguito di trasmigrazione automatica in data 22 luglio 2022, rep. n. 40907, e che pertanto risulta oggi necessario, ai sensi dell'articolo 1 (uno) dello statuto, adeguare la denominazione in "ASSOCIAZIONE MISSIONE MONTAGNA - ETS - ODV", modificando conseguentemente il paragrafo A. del medesimo articolo come segue: "E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'ODV "ASSOCIAZIONE MISSIONE MONTAGNA - ETS - ODV", con sigla "ASSOCIAZIONE MISSIONE MONTAGNA", con sede nel Comune di Carignano (TO)".
Inde, espone le ragioni per le quali si ritiene opportuno ottenere la personalità giuridica e la conseguente autonomia patrimoniale perfetta.
A tal fine, ai sensi dell'articolo 22 D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), esibisce la relazione di stima del patrimonio dell'associazione, redatta in data 5 settembre 2023 dal Dottor Giuliano Piero Filippo Fratini, nato a Somma Lombardo il 20 ottobre 1980,

iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 158073 (D.M. del 3 marzo 2010, pubblicato in G.U. n. 20 del 12 marzo 2010), aggiornata alla data del 31 agosto 2023, asseverata con giuramento reso avanti al notaio Enrico Maria Sironi di Gallarate con verbale in data 8 settembre 2023, rep. n. 22.881, dalla quale, come egli stesso dichiara, non sono intervenuti fatti di rilievo, che si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente, con il mio consenso.
Il Presidente evidenzia che il perito estimatore ha attestato che il patrimonio netto dell'associazione non è inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila), come richiesto dall'articolo 22 comma 4 del Codice del Terzo Settore.
Quindi, il Presidente precisa che è necessario adeguare l'articolo 29 (ventinove) dello statuto dell'associazione, relativo al patrimonio, aggiungendo il paragrafo F., del seguente letterale tenore: "In ogni caso il patrimonio deve essere costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila)".
Continuando nella trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente espone l'opportunità di eliminare la regola, prevista dall'articolo 9, paragrafo C. dello statuto, che prevede l'esclusione del diritto di voto per gli associati minori di età, i quali potranno dunque esercitare il diritto di voto debitamente rappresentati ai sensi di legge, in conformità ai principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati.
Inoltre, propone di prevedere, ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del Codice del Terzo Settore, la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, adeguando a tal fine l'articolo 15, paragrafo D. dello statuto come segue:
"L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale, ovvero l'Assemblea si può riunire in una sede che viene di volta in volta individuata e opportunamente indicata nella convocazione.
Le assemblee possono essere validamente tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati purché ricorrano le seguenti condizioni:
- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati;
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione delle persone collegate,

regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare, in tempo reale, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione".
Dà atto che l'articolo 19 paragrafo C del vigente statuto sociale già prevede la possibilità che il Consiglio Direttivo si riunisca anche tramite via telematica o per teleconferenza e che pertanto non si rende necessaria alcuna deliberazione sul punto.
Infine, il Presidente espone la necessità di coordinare le disposizioni statutarie in materia di esclusione degli associati, ed in particolare gli articoli 15 paragrafo K. e 20 paragrafo E. dello statuto, prevedendo che l'esclusione sia deliberata dal Consiglio Direttivo ma che l'associato escluso possa chiedere che l'assemblea si pronunci in ordine all'esclusione.
Segue una breve discussione al termine della quale l'assemblea, per voto unanime verbalmente espresso, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

- di adeguare la denominazione dell'associazione in "ASSOCIAZIONE MISSIONE MONTAGNA - ETS - ODV", modificando conseguentemente il paragrafo A. dell'articolo 1 (uno) dello statuto come segue: "E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'ODV "ASSOCIAZIONE MISSIONE MONTAGNA - ETS - ODV", con sigla "ASSOCIAZIONE MISSIONE MONTAGNA", con sede nel Comune di Carignano (TO)";
- di dare atto che il patrimonio dell'associazione risultante dalla relazione di stima allegata al presente verbale sotto la lettera "A" è pari ad euro 72.000,00 (settantaduemila) e che il patrimonio liquido e disponibile non è inferiore a euro 15.000,00 (quindicimila);
- di richiedere la personalità giuridica dell'associazione, ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore, e di adeguare conseguentemente l'articolo 29 (ventinove) dello statuto dell'associazione, relativo al patrimonio, aggiungendo il paragrafo F., del seguente letterale tenore: "In ogni caso il patrimonio deve essere costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore ad euro

15.000,00 (quindicimila)";
- di eliminare la previsione di esclusione del diritto di voto degli associati minori di età, modificando l'articolo 9, paragrafo C. dello statuto come segue: "Gli Associati hanno diritto di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee purché in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso e pertanto regolarmente iscritti nel libro soci; in particolare ogni Associato ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi e delle cariche dell'Associazione. E' ammesso il voto per delega. E' escluso il voto per posta";
- di prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, adeguando a tal fine l'articolo 15, paragrafo D. dello statuto come segue: "L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale, ovvero l'Assemblea si può riunire in una sede che viene di volta in volta individuata e opportunamente indicata nella convocazione.
Le assemblee possono essere validamente tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati purché ricorrano le seguenti condizioni:
- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati;
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione delle persone collegate, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare, in tempo reale, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione";
- di prendere atto che l'articolo 19 paragrafo C del vigente statuto sociale già prevede la possibilità che il Consiglio Direttivo si riunisca anche tramite via telematica o per teleconferenza e pertanto di non assumere alcuna deliberazione sul punto in quanto non necessaria;
- di coordinare le disposizioni statutarie in materia di esclusione degli associati, ed in particolare gli articoli 14 paragrafo K. e 20 paragrafo E. dello

statuto, prevedendo che l'esclusione sia deliberata dal Consiglio Direttivo ma che l'associato escluso possa chiedere che l'assemblea si pronunci in ordine all'esclusione;
- di modificare conseguentemente gli articoli 15 paragrafo K. e 20 paragrafo E. dello statuto nel seguente nuovo testo.
"15.K: L'Assemblea ordinaria ha il compito di decidere in ordine ai reclami presentati dai soci esclusi a norma del successivo articolo 20.E; essa ha inoltre il compito di eleggere il Presidente."
"20.E: Il Consiglio Direttivo ha il compito di deliberare circa l'esclusione di Associati per gravi motivi. L'Associato escluso può chiedere che sulla decisione di esclusione si pronunci l'Assemblea, con deliberazione vincolante per il Consiglio Direttivo, presentando apposito reclamo in tal senso, che dovrà pervenire presso la sede legale o essere inviato via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'associazione entro il termine decadenziale di tre mesi dalla ricezione del provvedimento di esclusione.";
- di dare mandato al Presidente per rettificare eventuali errori materiali e apportare al presente atto tutte le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero essere richieste ai fini dell'iscrizione dello stesso presso il Registro Unico del Terzo Settore.
Il Presidente mi consegna il testo dello statuto dell'associazione, quale risultante all'esito della modifica testé approvata, che si allega al presente verbale sotto la lettera "**B**" per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente, con il mio consenso.
Non essendovi più nulla a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore quindici e minuti trenta.
Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma quinto D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore).
Il comparente dichiara: di essere stato informato che il trattamento dei dati personali forniti è effettuato da me notaio, in qualità di titolare del trattamento, nell’ambito dei compiti assegnati dalla legislazione vigente ed è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse a questo atto e sue conseguenziali; di essere edotto del fatto che allo stesso sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa in materia di privacy, in quanto compatibili con gli obblighi di conservazione imposti dalla Legge

Notarile; di avere ricevuto idonea informativa in merito a tali diritti e alle relative modalità di esercizio, nonché al contenuto, alle modalità e alle finalità del trattamento dei dati, al quale espressamente consente, nei limiti di quanto occorrente per le suddette finalità.
Di quest'atto ho dato lettura al comparente che lo approva. Scritto a mano e con mezzi elettronici da me e da persone di mia fiducia, su sedici pagine di quattro fogli.
Si sottoscrive alle ore quindici e minuti trentanove.
In originale firmato
Marco VALENTINO
Alessandro SCILABRA notaio

Allegato "A" al numero 9.172 di raccolta

RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE MISSIONE MONTAGNA ODV

Indice

§ 1. Premessa ..... - 1 -
§ 2. Oggetto e finalità della perizia di stima ..... - 1 -
§ 3. Data di riferimento della perizia di stima ..... - 3 -
§ 4. L'Associazione e la sua storia ..... - 3 -
§ 5. Accertamenti, verifiche ed operazioni eseguite ..... - 4 -
§ 6. Metodologia e criteri di valutazione adottati ..... - 4 -
§ 7. La situazione patrimoniale alla data del 31 agosto 2023 ..... - 5 -
§ 7.1 La determinazione del patrimonio netto rettificato a valori correnti ..... - 6 -
§ 8. Considerazioni conclusive ..... - 7 -

§ 1. Premessa

In data 02 settembre 2023 il signor Marco Valentino, C.F. VLN MRC 57L18 L219P, nato a Torino (TO) il 18 luglio 1957, in qualità di rappresentante legale dell'*Associazione Missione Montagna ODV*, codice fiscale 94081490016, con sede in Carignano (TO) Frazione Brillante n. 41/A, ha richiesto al sottoscritto Dott. Giuliano Piero Filippo Fratini, nato ad Somma Lombardo (VA) il 20 ottobre 1980, codice fiscale FRT GNP 80R20 I819I, revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero n. 158073 con Decreto Ministeriale del 03.03.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - n. 20 del 12.03.2010, di redigere una relazione giurata di stima del patrimonio della suddetta *Associazione* ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del D.lgs.117/2017 (di seguito anche "*Codice del Terzo Settore*" o "*CTS*").

L'*Associazione* è una Organizzazione di Volontariato iscritta in origine al n. 223/TO del relativo Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Piemonte e dal 22 luglio 2022 risulta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al numero di repertorio 40907.

L'assemblea dei soci dell'*Associazione* ha proceduto all'approvazione di una forma statutaria tale da qualificare oggi l'Associazione quale Organizzazione di Volontariato ai sensi degli articoli dal 32 al 34 del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ha segnalato che è intenzione degli aderenti dell'Associazione di procedere con le azioni volte all'ottenimento della personalità giuridica così come previsto dal D.M. 106/2020.

La presente relazione è finalizzata all'attestazione del patrimonio dell'*Associazione* al fine dell'ottenimento della personalità giuridica di cui all'articolo 22 del *CTS*.

§ 2. Oggetto e finalità della perizia di stima

La presente relazione di stima ha per oggetto l'intero patrimonio dell'*Associazione Missione Montagna ODV* per determinare il patrimonio della medesima in sede di iscrizione al *RUNTS* quale ODV con personalità giuridica.

Finalità del presente lavoro di stima è pertanto quello di evidenziare la reale consistenza patrimoniale dell'*Associazione*, consentendo di accertare quale sia il netto patrimoniale per garantire che non sia inferiore a quello minimo di legge. Il comma 4 dell'articolo 22 del *CTS*, stabilisce che

> "*si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro*".

Il Consiglio Notarile di Milano, Commissione Terzo Settore, è intervenuto con riferimento al "*patrimonio minimo*" richiesto per l'ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del *CTS*, sia per enti già provvisti di personalità giuridica sia per enti che intendono acquisirla, con le massime n. 3 e 4 del 27 ottobre 2020 e n. 5 del 12 gennaio 2021, quest'ultimo documento, statuendo un principio generale, stabilisce che

"con specifico riferimento alla verifica della sussistenza di detto patrimonio minimo, trattandosi di un ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di euro 15.000 presso un c/c intestato all'ente (o da deposito presso il conto dedicato del notaio), essendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell'Associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale risulta dalle sue scritture contabili. Del resto, lo stesso art. 22 CTS, nel disciplinare il caso in cui il patrimonio iniziale, in sede di costituzione, sia rappresentato "da beni diversi dal denaro ", stabilisce che il loro valore debba risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale iscritto all'albo (o da società di revisione). Si tratta, quindi, di applicare il medesimo criterio di valutazione ad una "attività" già in essere, così come si farebbe per un'azienda operativa. Sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 15.000 (...) a data non anteriore a 120 giorni". (...) "Poiché l'operazione portante l'ottenimento della personalità giuridica di un'Associazione non riconosciuta non ha natura di trasformazione, la perizia di stima può non contenere l'elenco dei creditori dell'ente, prescritto per la perizia richiesta dall'art. 42-bis codice civile, e non sarà neanche necessaria una relazione degli amministratori sulle motivazioni della delibera proposta".

La Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, specifica, inoltre, che

"Come precedentemente evidenziato, uno degli elementi del controllo notarile di legalità, ai sensi dell'articolo 22 del Codice, concerne la sussistenza del patrimonio minimo nella misura fissata dal comma 4: occorre chiarire se la norma trovi applicazione anche nel caso di iscrizione al RUNTS di enti già dotati di personalità giuridica (art. 22, comma 1 bis del Codice e art. 17 del D.M. n.106/2020). Nei confronti di tali enti, al momento dell'acquisto della stessa, la competente autorità governativa aveva evidentemente valutato positivamente l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo sociale. Al riguardo, si deve ritenere che la verifica notarile debba comprendere anche il requisito patrimoniale per due ordini di ragioni, uno letterale e l'altro sostanziale. Sotto il primo profilo, il comma 1-bis dell'articolo 22 fa richiamo al conseguimento dell'iscrizione al RUNTS ai sensi delle disposizioni del medesimo articolo 22 e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, tra i quali, appunto, il successivo comma 4 annovera il patrimonio minimo; inoltre, l'art. 17 del D.M. n. 106/2020 fa riferimento alla verifica delle condizioni di legalità da compiersi in conformità all'art. 22 del Codice e all'art. 16 del medesimo decreto, che cita espressamente la sussistenza del patrimonio minimo. La ragione sostanziale è legata alle vicende del ciclo di vita dell'ente, preesistente all'iscrizione: il patrimonio, ritenuto all'epoca del conseguimento della personalità giuridica adeguato allo scopo sociale, può aver subito una deminutio nel corso del tempo, sicché appare necessario prevedere comunque l'attualizzazione della verifica del requisito patrimoniale. Ad ulteriore consolidamento delle ragioni di affidabilità sottese alla prescrizione normativa, la verifica del patrimonio minimo dovrà essere effettuata sulla base di apposita documentazione contabile. Anche quando gli enti in questione dispongano di denaro sufficiente a raggiungere il limite previsto dall'art. 22, comma 4, del Codice non è infatti possibile escludere a priori l'esistenza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità. La suddetta verifica non deve, per comprensibili ragioni, essere temporalmente distante dal momento della proposizione dell'istanza di scrizione al RUNTS, a garanzia dell'attualità delle valutazioni effettuate, ai fini delle quali, inoltre, è necessario che il notaio possa disporre di una documentazione di supporto affidabile. Sotto questo profilo, si condivide l'orientamento espresso nella massima n. 3 del 27/10/2020 della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale tale attestazione dovrà basarsi su documenti contabili - patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda, potendosi applicare alla fattispecie di cui trattasi il medesimo termine previsto dall'articolo 42 -bis, comma 2 del Codice civile. L'attestazione circa il positivo superamento della verifica non può che essere demandata al notaio, non potendo procedere l'ufficio del RUNTS ad una verifica di natura sostanziale, per le ragioni espresse nel precedente § 1. Riguardo ai documenti contabili-patrimoniali, conformemente alla previsione contenuta nell'articolo 22, comma 4 del Codice, e nell'articolo 16 del D.M. n. 106/2020, il relativo valore dovrà risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro. In via subordinata, nel caso in cui l'ente si avvalga di un revisore legale esterno o quale componente

dell'organo di controllo, in linea con i principi di semplificazione procedimentale di cui all'articolo 3 della legge n. 106/2016, la relazione giurata potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti la presentazione dell'istanza (ultimo bilancio d'esercizio approvato o bilancio infra annuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione. Tali documenti, su cui si baserà l'attestazione del notaio circa la sussistenza del patrimonio minimo, devono essere allegati all'atto pubblico ed essere depositati unitamente all'istanza presso il competente ufficio del RUNTS".

Tanto considerato il sottoscritto ritiene che possa essere applicato, nella redazione della perizia di stima l'articolo 2465 del codice civile laddove richiede all'esperto estimatore:

a) la descrizione ed il valore dei singoli elementi attivi e passivi;

b) l'indicazione dei criteri di valutazione seguiti;

c) l'attestazione che il valore del patrimonio netto non è inferiore al patrimonio minimo richiesto per legge.

La relazione di stima qui in oggetto, tuttavia, costituisce un'ipotesi diversa da quella concernente il solo conferimento di beni in natura, poiché si richiede la valutazione di un intero patrimonio di cui l'*Associazione* già dispone. La stima del patrimonio concerne la determinazione del netto patrimoniale e valuta sia le poste attive sia quelle passive, affinché il patrimonio presente nel momento di iscrizione nel *RUNTS* quale ODV con personalità giuridica, non sia inferiore a quello minimo previsto per legge. Ciò premesso, nell'affrontare una valutazione, il sottoscritto esperto estimatore è chiamato in primo luogo a scegliere tra le diverse soluzioni metodologiche di valutazione quella che meglio delle altre consenta di raggiungere lo scopo della valutazione considerando le finalità che la valutazione stessa deve perseguire. Considerando gli effetti di iscrizione nel RUNTS dell'*Associazione* quale soggetto con personalità giuridica, la valutazione deve tendere a soddisfare diverse finalità, tra le quali in particolare, la tutela dei creditori dell'*Associazione* nonché dei terzi in genere e, ovviamente, quella della verifica di effettiva esistenza del patrimonio.

§ 3. Data di riferimento della perizia di stima

La data di riferimento della presente relazione di stima è stata fissata, in accordo con la l'*Associazione* e considerando le indicazioni della prassi di cui *infra § 2*, al 31 agosto 2023.

A tale data vanno pertanto riferite le valutazioni di tutte le consistenze patrimoniali.

Con riferimento a tale data l'*Associazione* ha predisposto una situazione patrimoniale che funge da base e riferimento per la presente valutazione.

§ 4. L'Associazione e la sua storia

L'Associazione fu costituita il 26 aprile 2019 con la denominazione "*Associazione Missione Montagna ODV*" ottenendo successivamente l'iscrizione nel Registro delle associazioni di volontariato ai sensi della Legge n. 266/1991 al numero 223/TO del Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Piemonte.

In data 22 luglio 2022 l'Associazione è stata iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quale Organizzazione di Volontariato.

L'*Associazione* è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale persegue finalità di solidarietà sociale traendo impulso dall'ambito delle idealità del movimento solidaristico "OPERAZIONE MATO GROSSO".

In particolare l'ente persegue le seguenti attività di interesse generale indicate all'articolo 5 dello statuto:

- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

SIRONI ENRICO MARIA FRANCESCO NOTAIO IN CALLALTA

- Organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse generale, di promozione e diffusione della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Dlgs. 117/2017;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Dlgs. 117/2017;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Come indicato nello statuto l'Associazione può prevedere di esercitare in via strumentale e secondaria attività diverse così come previsto dall'art. 6 del Dlgs. 117/2017, nonché attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del medesimo decreto.

L'ente ha sede legale in Carignano (TO) e per lo svolgimento della propria attività si avvale unicamente dell'opera svolta dai propri associati volontari.

Dal punto di vista fiscale l'ente è una ODV ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 117/2017 che utilizza i relativi benefici fiscali fra cui gli articoli 85 e 86 del medesimo decreto qualificandosi come ETS non commerciale.

L'*Associazione* è amministrata da un consiglio direttivo composto da 3 membri eletti in data 13 febbraio 2023 ed in carica per 3 esercizi conformemente a quanto indicato dallo statuto.

§ 5. Accertamenti, verifiche ed operazioni eseguite

Il sottoscritto ha innanzitutto preso contatti con il legale rappresentante dell'*Associazione* per esperire una prima indagine di orientamento sulle consistenze patrimoniali oggetto della valutazione e sulle loro caratteristiche sotto il profilo giuridico, economico, tecnico ed amministrativo.

Lo scrivente ha successivamente proceduto ai necessari rilievi amministrativi, contabili e tecnici che ha svolto in stretta collaborazione con il legale rappresentante stesso.

Il sottoscritto ha acquisito la documentazione e gli elaborati contabili occorrenti. In particolare, il sottoscritto ha preso in esame la seguente documentazione dell'*Associazione* che ha tenuto la contabilità in forma semplificata e ha redatto il bilancio dell'esercizio istituzionale 2022 nella forma semplificata prevista dal D.Lgs. 117/2017:

- documentazione inerenti i cespiti dell'Associazione;
- copia fatture e altri giustificativi inerenti spese o entrate;
- copie fatture relative ai beni iscritti nel libro cespiti ammortizzabili;
- estratti conto bancari;
- situazione economico patrimoniale al 31 agosto 2023;
- rendiconto al 31 dicembre 2022;
- rendiconto al 31 dicembre 2021.

§ 6. Metodologia e criteri di valutazione adottati

Tra i metodi di valutazione elaborati dalla dottrina ed utilizzati nella pratica professionale è possibile operare una prima distinzione tra "metodi diretti" e "metodi indiretti". I primi stimano il capitale economico di un'azienda facendo riferimento a grandezze basate sui prezzi direttamente desunti dal mercato e non possono essere utilizzati nel caso in esame. I secondi ricorrono invece a grandezze (quali il patrimonio, il reddito, i dividendi, il cash flow) ritenute espressive della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa considerata. Tali metodi possono essere così distinti:

- metodi patrimoniali
- metodi reddituali
- metodi misti patrimoniali/reddituali

- metodi finanziari

Il sottoscritto ritiene che compito a lui spettante sia la valutazione del patrimonio dell'*Associazione* a valori correnti tenendo ben presente che la finalità è quella di quantificare la valutazione del patrimonio ai fini dell'iscrizione della medesima nel *RUNTS* quale ODV con personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del *CTS*. A tal riguardo si osserva che l'articolo 2465 del codice civile come già ricordato richiede l'individuazione di ciascun elemento dell'attivo e del passivo dell'azienda, nonché l'indicazione del valore a ciascuno di essi attribuito, il che impone il ricorso a criteri di valutazione analitici (metodi patrimoniali) ed esclude l'applicabilità (quanto meno per il metodo di base) di criteri di valutazione sintetici (metodi reddituali e finanziari). Alla luce delle premesse di cui sopra, il sottoscritto ritiene di dover utilizza il *metodo patrimoniale semplice* nella valutazione operando tramite le seguenti fasi:

- I fase: valutazione analitica dei singoli elementi attivi e passivi dell'*Associazione* (metodo patrimoniale);
- II fase: stima del patrimonio.

Si tratta di individuare gli elementi dell'attivo e del passivo da considerare e quelli da non considerare. Le singole voci attive e passive saranno rettificate ed esposte a valori correnti di funzionamento secondo principi valutativi prudenziali. Successivamente si procederà a determinare il patrimonio netto dell'*Associazione* attestando che detto valore non è inferiore a quello minimo richiesto per legge.

§ 7. La situazione patrimoniale alla data del 31 agosto 2023

La situazione patrimoniale alla data del 31 agosto 2023 resa disponibile al sottoscritto evidenzia i seguenti dati sintetici:

ATTIVO	**31/08/2023**	**31/12/2022**
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
Totale	0	0
II - Immobilizzazioni materiali:		
Totale	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie		
altri		
3) titoli	0	0
Totale	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	0	0
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze:		
Totale	0	0
II -		
Crediti:		
9) crediti tributari	0	0
Totale	0	0
III - Attivita' finanziarie non immobilizzazioni		
Totale	0	0
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	87.102	66.076
2) assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	0	0
Totale	87.102	66.076
Totale attivo circolante (C)	87.102	66.076
D) Ratei e risconti	0	0
Totale attivo	87.102	66.076

SIRONI ENRICO MARIA
NOTAIO IN GALLARATE

PASSIVO	31/08/2023	31/12/2022
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	0	0
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	0	0
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	66.076	67.924
IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	21.026	-1.848
Totale	87.102	66.076
B) Fondi per rischi ed oneri		
Totale	0	0
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	0	0
D) Debiti		
9) debiti tributari	0	0
Totale	0	0
E) Ratei e risconti	0	0
Totale passivo	87.102	66.076

Il patrimonio dell'*Associazione* risulta pertanto evidenziato, nella situazione contabile al 31 agosto 2023 ad un valore di € 87.102 pari alla differenza tra le attività e le passività associative.

Le singole poste patrimoniali sono analiticamente esaminate ed eventualmente rettificate dal sottoscritto estimatore e valorizzate per sintesi nel successivo paragrafo.

§ 7.1 La determinazione del patrimonio netto rettificato a valori correnti

Considerando che il metodo di valutazione patrimoniale prevede la valorizzazione delle singole attività e passività sulla base dell'effettivo riscontro dei valori correnti rispetto a quelli contabili, lo scrivente sintetizza qui di seguito le consistenze patrimoniali con evidenza delle rettifiche apportate alle singole macro voci.

ATTIVO	Contabile 31/08/2023	Rettifiche 31/08/2023	Perizia 31/08/2023	31/12/2022
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0	0	0	0
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	0	+5.000	5.000	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	0	0	5.000	0
C) Attivo circolante				
I – Rimanenze	0	0	0	0
II - Crediti	0	0	0	0
III - Attività finanziarie non immobilizzazioni	0	0	0	0
IV - Disponibilità liquide	87.102	0	87.102	66.076
Totale attivo circolante (C)	87.102	0	92.102	66.076
D) Ratei e risconti	0	0	0	0
Totale attivo	**87.102**		**92.102**	**66.076**

PASSIVO	Contabile 31/08/2023	Rettifiche 31/08/2023	Perizia 31/08/2023	31/12/2022
A) Patrimonio netto	**87.102**	**0**	**72.102**	**66.076**
di cui "*prtrimonio vincolato*"	**0**	**0**	**15.000**	**0**
di cui "Riserve"	**87.102**	**0**	**57.102**	**0**
B) Fondi per rischi ed oneri	0	+20.000	20.000	0

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	0	0	0	0
D) Debiti	0	0	0	0
E) Ratei e risconti	0	0	0	0
Totale passivo	**87.102**		**92.102**	**66.076**

L'*Associazione* in data 27 aprile 2021 con atto Notaio Alessandro Scilabra repertorio 16.696 raccolta 8307 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Torino Ufficio Torino 2 in data 06 maggio 2021 al numero 22241 Serie 1T ha acquisito il diritto di proprietà separata dal suolo di un immobile situato nel Comune di Pragelato, Frazione Seytes distinto in Catasto Fabbricati al foglio 119 particella 149 subalterno 1 categoria A/4 classe 1 vani 9,5 rendita 260,04.
La durata del diritto è fissata in anni 30 a partire dal 27/04/2021.
Nel medesimo atto l'associazione ha acquisito il diritto di usufrutto per la durata di 30 anni di una serie di terreni adiacenti di tipo seminativo o pascolo.
E' intenzione dell'Associazione provvedere alla ristrutturazione dell'immobile per poi destinarlo alla realizzazione di attività diverse così come previste dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 il cui ricavato verrà poi interamente destinato all'attività di interesse generale di beneficenza a favore delle missioni solidaristiche legate all'Operazione Mato Grosso.
Alla data odierna l'Associazione ha posto in essere attività di raccolta fondi a sostengo del progetto, denominato PROGETTO SEYTES, ed alcune spese preliminari di progettazione e approvvigionamento di materiali.

L'Associazione è proprietaria di un furgone IVECO targato FD872FX numero telaio ZCFC3593805894283 immatricolato in data 29/11/2019.

L'Associazione è titolare di un conto corrente bancario che alla data del 31/08/2023 ammonta ad euro 87.101,66.

Sulla base delle informazioni a disposizioni e delle valutazioni del sottoscritto estimatore, sono state effettuate rettifiche al valore delle immobilizzazioni, ed è stato stanziato, ai soli fini cui è preposta la presente relazione peritale, un fondo per rischi inerenti eventi futuri.
Si segnala infine che è stato ritenuto corretto e prudenziale non attribuire alcuna valorizzazione al bene oggetto della concessione stipulata in data 27/04/2021 tenuto conto che alla scadenza della durata trentennale lo stesso dovrà essere retrocesso ai proprietari.

L'utilizzo del metodo patrimoniale semplice consente quindi di attribuire al patrimonio dell'*Associazione* un valore di € 72.102.

§ 8. Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto sopra lo scrivente determina in € 72.102

Arrotondato ad € 72.000

il valore del ***Patrimonio*** dell'*Associazione*; l'intero patrimonio dell'*Associazione* è asservito al perseguimento delle finalità statutarie nel rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 117/2017.

Il sottoscritto Dott. Giuliano Piero Filippo Fratini, nato ad Somma Lombardo (VA) il 20 ottobre 1980, codice fiscale FRT GNP 80R20 I819I, revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero n. 158073 con Decreto Ministeriale del 03.03.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale n. 20 del 12.03.2010, a conclusione della propria relazione giurata di stima ed in evasione dell'incarico affidatogli, attesta quindi che il **patrimonio netto** dell'Associazione Missione Montagna ODV, codice fiscale 94081490016, con sede in Carignano (TO) Frazione

Brillante n. 41/A, alla data del 31 agosto 2023 è **pari ad €** 72.000 (settantaduemila/00), **e non è inferiore a quello previsto per legge per il riconoscimento della personalità giuridica pari ad € 15.000 (quindicimilaeuro/00) ex articolo 22 comma 4 del Codice del Terzo Settore.**

Gallarate, 5 settembre 2023

(Giuliano Fratini)

Rep.n. 22881

(esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5, del decreto legislativo 2 agosto 2017 n. 117)

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre

il giorno otto

del mese di settembre

8 settembre 2023

In Gallarate, nel mio studio sito in corso Sempione n.9/A, al piano secondo.

Innanzi a me, dottor Enrico Maria Sironi, Notaio in Gallarate, iscritto al Collegio Notarile di Milano,

E' PRESENTE IL SIGNOR:

FRATINI dott.GIULIANO PIERO FILIPPO, nato a Somma Lombardo (VA) il giorno 20 (venti) ottobre 1980 (millenovecentoottanta), con studio in Gallarate, via Carlo Noé n.45,

C.F. FRT GNP 80R20 I819I,

della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il comparente, dopo aver premesso di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n.158073 con decreto Ministeriale pubblicato sulla G.U. n.20 del 12 marzo 2010 - IV serie speciale, mi ha presentato la perizia di valutazione patrimoniale ai sensi dell'art.22 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 dell'organizzazione di volontariato "ASSOCIAZIONE MISSIONE MONTAGNA ODV", con sede in Carignano (TO), Frazione Brillante n.41/A, codice fiscale 94081490016 (iscritta al RUNTS al n.40907), chiedendo di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta, ammonisco ai sensi di legge il comparente, il quale presta quindi il giuramento di rito, ripetendo la formula:

"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non avere avuto altro scopo che quello di far conoscere al giudice la verità".

Del presente verbale io Notaio ho dato lettura al comparente il quale da me interpellato lo approva pienamente.

Scritto parte a mano e parte macchina da persona di mia fiducia, sotto mia direzione e da me notaio, su un foglio del quale occupa un'intera pagina e parte della seconda pagina, viene sottoscritto come segue alle ore undici.

RIPETO

IN GALLARATE ENRICO MARIA DI FRANCESCO NOTAIO

Allegato "B" al numero 9.172 di raccolta.

STATUTO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"MISSIONE MONTAGNA - ODV"

TITOLO I – Disposizione generali

ART. 1 (Costituzione, Denominazione, Sede e durata)

A. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'ODV **"ASSOCIAZIONE MISSIONE MONTAGNA - ETS - ODV"**, con sigla **"ASSOCIAZIONE MISSIONE MONTAGNA"**, con sede nel Comune di Carignano (TO).

B. L'Associazione trae impulso dall'ambito delle idealità del movimento solidaristico "OPERAZIONE MATO GROSSO" con il quale intende mantenere i legami e la collaborazione pur qualificandosi come struttura giuridica autonoma ed indipendente dall'entità citata.

C. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

D. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 15 del presente statuto.

E. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, successivamente ratificata dall'Assemblea Soci, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, senza che ciò costituisca modifica statutaria ai sensi dell'art. 3, nonché istituire sede e sezioni staccate anche in altri Comuni. Il trasferimento della sede legale deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 (Efficacia dello Statuto)

A. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Associazione, e ne costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 3 (Modificazione dello Statuto)

A. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti a condizione che all'assemblea straordinaria medesima partecipi la maggioranza degli Associati.

TITOLO II – Scopi, finalità e attività

ART. 4 (Scopi, finalità perseguite e obiettivi istituzionali)

A. L'organizzazione di volontariato **"MISSIONE MONTAGNA - ODV"**, più avanti chiamata per brevità "Associazione", non ha finalità di lucro e si propone di perseguire

esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui al successivo art. 5.

B. L'Associazione trae impulso dall'ambito delle idealità del movimento solidaristico "OPERAZIONE MATO GROSSO" e ne condivide le finalità e lo spirito pur qualificandosi come struttura giuridica autonoma ed indipendente dall'entità citata.

C. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli Associati; l'Associazione è apartitica ed è basata su una struttura di tipo democratico.

D. In particolare, l'Associazione, perseguendo le finalità di cui al punto precedente, si pone come obiettivi istituzionali:

a) la formazione nella società di una coscienza caritativa e di aiuto del prossimo;
b) lo svolgimento di attività di beneficenza;
c) la tutela e miglioramento della qualità della vita;
d) lo svolgimento di attività di condivisione, di vita di comunità e di sensibilizzazione; laddove possibile tali attività sono svolte in luoghi di particolare rilievo naturalistico e ambientale;
e) educare i giovani alla riscoperta dei valori umani e indirizzarli ad una esperienza di vita caratterizzata da un concreto impegno sociale;
f) coinvolgere i giovani nello svolgimento concreto di attività gratuite attraverso esperienze di lavoro comunitario e con una presenza attiva ed educativa fra la gente;
g) sostenere i volontari del movimento solidaristico denominato "Operazione Mato Grosso" che, spontaneamente e gratuitamente, si recano in missione in Sudamerica per lavorare a favore delle popolazioni in stato di necessità.

ART. 5 (Attività di interesse generale)

L'Associazione si propone il perseguimento delle proprie finalità attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e delle quali, per ciascuna, si indica nel seguito la lettera di riferimento dell'articolo sopracitato:

A. (i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

B. (n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge

11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

C. (u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

D. (w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco. Tali attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi tramite le prestazioni fornite in modo prevalente dai propri associati e/o volontari in modo personale, spontaneo e gratuito.

ART. 6 (Attività concretamente effettuate, attività diverse e raccolta fondi)

L'Associazione si propone di attuare le seguenti azioni e attività volte a mettere in atto concretamente le attività di interesse generale di cui all'articolo precedente:

A. Attività socio ricreative quali: mostre, convegni, manifestazioni culturali volte a pubblicizzare e descrivere le attività di interesse generale svolte dall'Associazione stessa e dal movimento solidaristico "OPERAZIONE MATO GROSSO" cui l'Associazione si ispira.

B. Interventi e presentazioni nelle scuole e negli oratori volte alla sensibilizzazione dei giovani verso le finalità della Associazione e al coinvolgimento dei giovani stessi nelle attività dell'Associazione.

C. Organizzazione di attività di lavoro gratuito e comunitario volte a realizzare concretamente gli scopi educativi e solidaristici dell'Associazione; laddove possibile tali attività sono svolte in luoghi di particolare rilievo naturalistico e ambientale.

D. Esercizio, in via secondaria ed accessoria, di attività diverse, strumentali rispetto alle attività di interesse generale ed utili al raggiungimento delle finalità istituzionali, nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore ed in particolare come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, quali a titolo esemplificativo:

a) la collaborazione in attività di recupero e ristrutturazione di immobili destinati all'utilizzo come strutture ricettive (ad esempio rifugi) destinate prevalentemente a oratori, gruppi giovanili e gruppi famiglie

b) la gestione di strutture ricettive (ad esempio rifugi) destinate prevalentemente ad oratori, gruppi giovanili e gruppi famiglie

E. L'Associazione potrà infine svolgere, in via non esclusiva, ma organizzata e continuativa, attività volte alla raccolta di fondi, da destinare esclusivamente al raggiungimento delle finalità e degli scopi istituzionali, nonché ogni altra attività conforme all'oggetto associativo e finalizzata al perseguimento delle finalità istituzionali, quali a titolo esemplificativo:
   a) bancarelle di oggetti nuovi ed usati;
   b) raccolta di materiali riutilizzabili a fine di riuso o riciclo;
   c) erogazione di servizi di modico valore quali giardinaggio e manutenzione aree verdi, sgombero di locali, verniciature e imbiancature, taglio e consegna di legna da ardere, sistemazione di sentieri, confezionamento di bomboniere e cesti natalizi.

   Gli ambiti e le modalità di svolgimento di tali attività sono quelle previste dall' Articolo 7 "Raccolta Fondi" del D.Lgs. 117/2017.

F. L'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle le attività di cui ai punti precedenti.

G. Tutte le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi tramite le prestazioni fornite in modo prevalente dai propri associati e/o volontari in modo personale, spontaneo e gratuito.

ART. 7 (Attività degli associati e dei volontari, rapporti di lavoro)

A. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione si avvale in modo prevalente delle attività prestate in forma personale, spontanea, libera e gratuita dai propri Associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'Associazione stessa, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento interno. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte e l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo.

B. In caso di particolare necessità, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività

svolta, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di qualunque altro tipo ammesse dalla legge. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 8 (Ambito di attuazione delle finalità)

A. L'associazione opera prevalentemente ma non in via esclusiva nel territorio della regione Piemonte.

TITOLO III – Gli associati

ART. 9 (Associati e uniformità del rapporto associativo)

A. Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

B. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 12 del presente Statuto, e comporta l'uguaglianza dei diritti e dei doveri a carico degli Associati.

C. Gli Associati hanno diritto di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee purché in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso e pertanto regolarmente iscritti nel libro soci; in particolare ogni Associato ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi e delle cariche dell'Associazione. E' ammesso il voto per delega. E' escluso il voto per posta.

D. I soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

E. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. L'aspirante socio dovrà presentare l'iscrizione tramite la compilazione scritta di un modulo di domanda che verrà fornito e sarà intestato al direttivo dell'Associazione. Nella domanda dovrà essere specificato:

- nome e cognome, luogo data di nascita, professione e residenza;
- utenza telefonica;
- indirizzo di posta elettronica;
- allegare una copia di un documento in corso di validità;
- accettare le norme sulla privacy e firmarle.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

ART. 10 (Diritti)

A. Gli Associati hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione, nonché di essere loro stessi eletti.

B. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e firmata o stampa di e-mail; sono ammesse 3 (tre) deleghe per persona. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio.

C. Gli Associati hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto, nonché di accedere agli atti, verbali ed ai libri sociali dell'associazione.

D. Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino gli importi stabiliti dall'Art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e l'organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

ART. 11 (Doveri)

A. Gli Associati devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, libero e gratuito, senza fini di lucro.

B. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, moralità, buona fede ed onestà.

C. I soci sono obbligati:

a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

b) al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

ART. 12 (Decesso, esclusione, decadenza, recesso)

A. La qualità di Socio si perde:
   - per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all' ETS – ODV;
   - per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ETS – ODV;
   - per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

B. Il recesso è libero e deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

C. L'esclusione può essere attuata in presenza di gravi inadempienze, fra le quali il mancato versamento della quota o del contributo previsto per l'anno in corso. È altresì causa di possibile esclusione il comportamento di chi contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o abbia agito per un fine contrario a quello dell'Associazione stessa. In tali casi gli Associati possono essere esclusi dall'Associazione con deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Nel caso in cui l'Associato non condivida i motivi dell'esclusione, per il rispetto del principio del contraddittorio, può adire l'arbitrato previsto dal presente statuto; in tali ipotesi l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro.

D. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

E. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

F. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV – Gli Organi

ART. 13 (Indicazione degli Organi)

A. Gli Organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) Il Vice Presidente;
e) Il Segretario
f) Il Tesoriere;
g) Organo di Controllo.

B. Tutte le cariche sono gratuite.

C. E' assolutamente vietata qualunque tipo di remunerazione a favore delle cariche associative ad eccezione dell'Organo di Controllo, se previsto, cui può essere attribuito un compenso specifico.

CAPO I: L'Assemblea

ART. 14 (Composizione dell'Assemblea)

A. L'Assemblea si compone di tutti gli Associati dell'Associazione. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e firmata o stampa di e-mail; sono ammesse 3 (tre) deleghe per persona. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio. Non è ammesso il voto per posta.

B. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

ART. 15 (Convocazione e competenze inderogabili dell'Assemblea)

A. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

B. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta motivata un numero di Associati pari ad almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto di voto. La convocazione è fatta mediante comunicazione e-mail o tramite lettera diretta a ciascun socio, almeno quindici giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.

C. L'Assemblea si tiene nelle forme ordinaria e straordinaria e le sue deliberazioni vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti.

D. L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale, ovvero l'Assemblea si può riunire in una sede che viene di volta in volta individuata e opportunamente indicata nella convocazione. Le assemblee possono essere validamente tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati purché ricorrano le

seguenti condizioni: siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati; sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione delle persone collegate, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare, in tempo reale, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione.

E. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

F. In particolare, l'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio, e, quando richiesto, nomina/revoca i membri del Consiglio Direttivo determinandone il numero nonché se previsto, nomina/revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

G. L'Assemblea ordinaria delibera sui regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo.

H. L'Assemblea ordinaria determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente statuto.

I. L'Assemblea ordinaria approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ente.

J. L'Assemblea ordinaria prende in esame le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

K. L'Assemblea ordinaria ha il compito di decidere in ordine ai reclami presentati dai soci esclusi a norma del successivo articolo 20.E; essa ha inoltre il compito di eleggere il Presidente.

L. L'Assemblea ordinaria delibera altresì sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alle sue competenze.

M. L'Assemblea ordinaria delibera sulla responsabilità

dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

N. L'Assemblea Straordinaria degli Associati può modificare il presente Statuto a condizione che vengano rispettate le modalità espressamente previste dall'art. 3 dello statuto stesso.

O. L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione.

P. L'Assemblea Straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, necessita del voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

ART. 16 (Validità dell'Assemblea)

A. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano. Trascorsa un'ora da quella indicata nella convocazione, l'Assemblea è valida in seconda convocazione. In seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di Associati presenti in proprio o per delega.

ART. 17 (Votazione dell'Assemblea)

A. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello statuto o per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio.

B. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

C. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

ART. 18 (Verbalizzazione e informativa agli Associati)

A. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

B. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, così come i rendiconti economici e finanziari sono disponibili per la consultazione da parte degli Associati interessati presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta al

Presidente.

CAPO II: Il Consiglio Direttivo – Organo di Amministrazione

ART. 19 (Funzioni e durata del Consiglio Direttivo)

A. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.
B. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e viene eletto dall'assemblea tra gli Associati che ne determina il numero, ed i suoi membri possono essere rieletti.
C. II Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri anche tramite via telematica o teleconferenza.
D. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione via e-mail o tramite lettera recapita a casa di ciascun membro.
E. Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione ordinaria dando attuazione alle deliberazioni assembleari, redige ed approva la bozza di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, nonché determina l'ammontare delle quote associativi annuali.
F. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in una sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal Segretario-tesoriere. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Sono ammesse 2 (due) deleghe per persona. Le deliberazioni sono valide con i voti della maggioranza; in caso di parità la votazione è nulla.
G. Il Consiglio Direttivo nomina e revoca al suo interno il Segretario / Tesoriere ed il Vice Presidente dell'Associazione.
H. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, ovvero in caso di vacanza della carica su proposta del Presidente subentra il primo dei non eletti e ne viene data comunicazione alla prima assemblea utile.

ART. 20 (Composizione)

A. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a dieci membri, oltre al Presidente dell'Associazione.
B. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici eventualmente associati.
C. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
D. Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione ordinaria dando attuazione alle deliberazioni consiliari, redige il bilancio consuntivo da

sottoporre all'approvazione dell'assemblea e definisce le quote annuali associative.

E. Il Consiglio Direttivo ha il compito di deliberare circa l'esclusione di Associati per gravi motivi. L'Associato escluso può chiedere che sulla decisione di esclusione si pronunci l'Assemblea, con deliberazione vincolante per il Consiglio Direttivo, presentando apposito reclamo in tal senso, che dovrà pervenire presso la sede legale o essere inviato via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'associazione entro il termine decadenziale di tre mesi dalla ricezione del provvedimento di esclusione.

F. In caso di vacanza della carica su proposta del Presidente subentra il primo dei non eletti e ne viene data comunicazione alla prima assemblea utile.

G. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. In particolare i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea dei soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

H. I soci dell'Associazione che intendano proporre la propria candidatura a membri del Consiglio Direttivo devono presentare la propria domanda 7 giorni prima dell'Assemblea tramite comunicazione e-mail all'indirizzo della segreteria dell'associazione o, in caso di impedimenti, anche il giorno stesso dell'Assemblea.

I. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

J. Il Consiglio Direttivo è composto da:
   a) Presidente (nominato dall'assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del Consiglio);
   b) Vice Presidente (nominato dal Consiglio al suo interno);
   c) Segretario che ha anche le funzioni di Tesoriere (nominato dall'assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del Consiglio);
   d) Consiglieri (nominati dall'assemblea degli Associati).

La figura del Presidente e del Tesoriere devono essere cariche distinte e assunte da differenti membri nominati secondo le modalità previste dal presente statuto.

ART. 21 (Presidente del Consiglio Direttivo)

A. Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea degli

Associati insieme agli altri componenti del Consiglio.

ART. 22 (Vice Presidente del Consiglio Direttivo)

A. Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio al suo interno.
B. Il Vice Presidente dell'Associazione dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed il suo mandato è rinnovabile.
C. Il Consiglio Direttivo può revocare il Vice Presidente.
D. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
E. Il Presidente può delegare, fino a revoca, con apposita procura per singoli atti o determinate categorie di atti, parte dei suoi poteri al Vice Presidente.

ART. 23 (Segretario)

Il Segretario dell'Associazione è un membro del Consiglio Direttivo diverso dal Presidente ed è nominato dall'assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo ivi compreso il Presidente. Il segretario redige il verbale dell'assemblea, ordinaria o straordinaria che sia, nel quale vengono riassunte le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea medesima.

ART. 24 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, tenendo in ordine e aggiornata la contabilità. Su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo il Tesoriere può compiere atti di ordinaria amministrazione. In particolare il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la relazione del bilancio consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Stanti i compiti affidati Tesoriere sono conferiti allo stesso potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa con la firma congiunta del Presidente la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per incasso e comunque seguire ogni e qualsiasi operazione inerente la mansione affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo è definito dal Consiglio direttivo.

CAPO III: Il Presidente

ART. 25 (Elezione del Presidente)

A. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea degli Associati a maggioranza dei

presenti in proprio.

ART. 26 (Durata)

A. Il Presidente dell'Associazione dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
B. L'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente.
C. Prima della fine del mandato il Presidente stesso convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

ART. 27 (Rappresentanza legale e funzioni)

A. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione, ed attua le delibere dell'Assemblea.
B. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente eletto all'interno del Consiglio Direttivo.
C. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo e le porta alla notifica nella prima riunione utile.
D. Il Presidente presiede l'Assemblea degli Associati e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione dove può essere consultato dagli Associati.

ART. 28 (Organo di controllo e soggetto incaricato della revisione legale dei conti)

A. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
B. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile Nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
C. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.

D. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

E. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

TITOLO V – Risorse economiche e Patrimonio dell'Associazione

ART. 29 (Patrimonio dell'Associazione e destinazione in caso di scioglimento)

A. Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento l'Associazione dispone di un patrimonio indivisibile e indisponibile costituito da liquidità e attività finanziarie, ovvero da beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ente, nonché eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti, nonché eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

B. Costituisce patrimonio disponibile ogni altra attività patrimoniale dell'Associazione.

C. Le risorse economiche e il patrimonio dell'Associazione, sono utilizzabili unicamente per l'esercizio delle sue attività statutarie e sono costituiti da:

a) quote associative;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni

pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rendite patrimoniali;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) attività di raccolta fondi nonché attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

D. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

F. In ogni caso il patrimonio deve essere costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila).

ART. 30 (I beni)

A. L'Associazione può acquisire, in qualunque forma, la proprietà, un diritto reale, o un diritto di godimento, di beni mobili e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle sue attività.

ART. 31 (Quote o contributi annuali)

A. Le Quote o contributi annuali di adesione a carico degli Associati sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 32 (Erogazioni, donazioni, lasciti)

A. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione con onere di informativa all'Assemblea degli Associati nella prima convocazione successiva.

B. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione, con onere di informativa all'Assemblea degli Associati nella prima convocazione successiva

ART. 33 (Proventi derivanti da attività di raccolta fondi e attività diverse)

A. I proventi e gli oneri derivanti da attività di raccolta fondi e da attività diverse, del tutto strumentali e sussidiarie all'attività istituzionale, sono inseriti in apposita sezione del Rendiconto

dell’Associazione.

B. L’Assemblea degli Associati delibera sulla loro utilizzazione che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione ovvero destinate alla realizzazione degli scopi educativi e solidaristici dell’Associazione.

ART. 34 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

A. L’Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento della stessa può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea Straordinaria degli Associati con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell'associazione, l’Assemblea, ove ritenuto necessario, provvede alla nomina di uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

B. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VI – Bilancio

ART. 35 (Bilancio)

A. Il Consiglio Direttivo approva la bozza del Bilancio consuntivo predisposta dal Tesoriere, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 da sottoporre all'assemblea degli Associati per la relativa approvazione.

B. Il Bilancio, redatto secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 117/2017, evidenzia, fra l’altro, i beni, i contributi e i lasciti ricevuti dall’Associazione.

C. Il Bilancio si riferisce ad un esercizio contabile ed amministrativo coincidente con l’anno solare, ovvero ad un esercizio contabile ed amministrativo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre, e deve essere approvato a maggioranza dall’Assemblea degli Associati entro il 30 aprile dell’anno successivo.

D. Il Bilancio deve restare depositato presso la sede associativa durante gli otto giorni precedenti

l'assemblea che li approva, a disposizione di tutti gli associati e di coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

E. Il Consiglio direttivo ha facoltà, ove ritenuto necessario, di redigere un bilancio di previsione annuale da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la discussione e l'approvazione.

F. Il Bilancio, dovrà essere depositato presso il Registro delle Imprese o presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore secondo le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 36 (Obbligo di destinazione degli utili e avanzi di gestione)

A. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

B. E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a soci fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII – La Responsabilità

ART. 37 (Responsabilità ed assicurazione degli Associati)

A. Gli Associati dell'Associazione durante lo svolgimento dell'attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per le responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

B. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

C. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

D. Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ove nominati, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi.

TITOLO VIII – Rapporto con terzi e regolamenti interni

ART. 38 (Rapporto con terzi)

A. L'Associazione coopera con altri soggetti privati e pubblici per lo svolgimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

B. L'attività potrà essere svolta anche in collaborazione

con altre associazioni oltre a tutti coloro che, pur non essendo Associati dell'Associazione, ne condividono scopi e finalità.

ART. 39 (Regolamenti interni)

A. Per disciplinare la vita associativa ed il funzionamento degli organi sociali l'Associazione può dotarsi di Regolamenti Interni predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea degli Associati.

TITOLO IX – Controversie e disposizioni finali

Art. 40 (Clausola compromissoria)

A. Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, comprese quelle riguardanti le esclusioni, che dovesse insorgere tra gli Associati o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle Parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente. Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 41 (Disposizioni finali)

A. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

In originale firmato
Marco VALENTINO
Alessandro SCILABRA notaio

Io sottoscritto dottor Alessandro Scilabra, Notaio in Torino, certifico che la presente copia su supporto informatico rilasciata ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 è conforme al documento originale su supporto cartaceo custodito nella raccolta dei miei atti.

Si trasmette ad uso consentito.